

STATUTO DELLA "FONDAZIONE COMUNITAS"
TEATRO DELL'ACCADEMIA "GIOVANNI AZZARETTI"
FORTUNAGO - PV

Art. 1: Costituzione e sede.

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione denominata "Fondazione COMUNITAS" Teatro dell'ACCADEMIA "Giovanni Azzaretti", per brevità in seguito denominata "Fondazione", con sede legale in Fortunago, presso la sede del Teatro dell'Accademia di Fortunago, di cui la Fondazione dispone in base ad apposita convenzione stipulata con il Comune di Fortunago.
2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Fortunago e degli altri Fondatori originari.
3. La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero e può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio Direttivo, sia in Italia, sia all'estero.
4. La Fondazione ha durata illimitata

Art. 2: Scopo istituzionale.

1. La Fondazione non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo di programmare, gestire e promuovere attività ed iniziative musicali, teatrali e non, con particolare riferimento alla musica concertistica, all'opera lirica e alla danza, oltre ad attività collaterali, atte a favorire la crescita culturale della collettività provinciale rispetto alle suddette discipline artistiche, senza preclusione di generi. Ha altresì lo scopo di promuovere specifiche iniziative, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, rivolte alla formazione e qualificazione professionale di personale artistico e tecnico per le attività di propria competenza. La Fondazione, inoltre promuove attività concernenti incubatore di impresa, ufficio turistico, salone espositivo prodotti tipici, enoteca, ecomuseo, assemblee societarie, rassegne di moda, arti figurative, editoria cinema e televisione, vetrina di eccellenza di prodotti manifatturieri italiani, festival musicale e artistico, con riferimento preciso alle iniziative per lo sviluppo permanente del territorio Oltrepo atte a fermare lo spopolamento, attraverso la creazione di posti di lavoro e eventi di forte richiamo culturale.
2. In particolare, la Fondazione provvede a garantire:
 - a. il funzionamento, la gestione e l'amministrazione del Teatro, la realizzazione delle stagioni di musica concertistica e altre forme di teatro musicale, oltre all'attività predetta, nell'ambito di una organica programmazione, anche in collaborazione con altri teatri o istituzioni assimilate.

Art. 3: Funzioni.

1. Nel perseguimento dello scopo istituzionale, la Fondazione assolve alle seguenti funzioni:
 - a) realizzare e gestire le attività indicate al precedente art.2, avvalendosi dei propri organici, del proprio personale dipendente o incaricato, aventi specifiche competenze tecniche ed artistiche, attraverso la realizzazione di produzioni proprie, oltre alla promozione di spettacoli realizzati da terzi;
 - b) curare la diffusione e la distribuzione degli spettacoli prodotti anche presso altri centri di rappresentazione a livello regionale, nazionale ed internazionale;
 - c) realizzare e gestire corsi di formazione professionale per quadri artistici e tecnici;
 - d) curare la promozione e l'organizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni, oltre alla tenuta di archivi anche audiovisivi, nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
 - e) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività, compresi gli accordi necessari per l'ingaggio di compagnie musicali o di singoli

artisti, e apposite convenzioni per assicurare la presenza del personale di servizio necessario allo svolgimento delle attività in programma;

f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto della Fondazione con il mondo teatrale.

g) organizzare ovvero gestire gli spazi per altre attività che risultino complementari e/o connesse con quelle che precedono, ivi incluso, se del caso, l'affitto degli spazi per eventi di natura privata.

Art. 4: Attività strumentali, accessorie e connesse.

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Avvalersi della collaborazione di fondazioni, associazioni e privati aventi scopi filantropici e di volontariato.

Per quanto riguarda le funzioni roganti conseguenti all'acquisto di beni immobili, la Fondazione può avvalersi del Segretario Generale del Comune di Fortunago o suo delegato.

b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) partecipare, costituire, ovvero, concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;

e) ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati;

f) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla produzione teatrale (gadget, poster, libri, ecc.), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

Art. 5: Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni e diritti descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.

2. Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, eredità, legati ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro perseguimento.

3.

La Fondazione può accettare donazioni ed eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

4. E' facoltà dei Fondatori - su richiesta del Consiglio Direttivo - provvedere alla ricostituzione del patrimonio della Fondazione, qualora questo risulti ridotto da perdite della gestione.

5. Non costituiscono incremento del patrimonio le somme versate dai Fondatori ai Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari a titolo di concorso alle spese di gestione.

6. Gli eventuali avanzi di gestione verranno integralmente destinati ad incremento del patrimonio, per il finanziamento dell'attività istituzionale.

7. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine storico-culturale del Teatro e delle sedi teatrali che ad essa

vengano eventualmente affidati, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso dei predetti valori immateriali per specifiche iniziative, coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Art. 6: Divieto di distribuzione degli utili

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Art. 7: Bilancio di esercizio e criteri di gestione

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

2. Il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore del Teatro coadiuvato dal Direttore Amministrativo, deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

3. Il bilancio d'esercizio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo rendano necessario, il termine per l'approvazione del bilancio potrà essere prorogato a 180 giorni.

4. Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio deve essere trasmesso all'organo che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica.

5. La Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art. 8: Bilancio preventivo.

1. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto dal Direttore del Teatro coadiuvato dal Direttore Amministrativo entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base degli indirizzi generali di attività dettati dal Consiglio Direttivo.

2. Il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 9: Organi.

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Direttore del Teatro;
- d) l'Assemblea dei Soci Fondatori e Sostenitori
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10: Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Fortunago o persona da lui nominata.

2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;
- b) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali; esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- d) può delegare singole sue funzioni e compiti a uno o più membri del Consiglio Direttivo, al Direttore del Teatro, al Direttore Amministrativo e al Direttore Artistico;
- e) cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- f) sottopone al Consiglio Direttivo, in accordo con il Direttore del Teatro, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- g) può, inoltre, in accordo con il Direttore e nei limiti stabiliti dal Consiglio, accettare donazioni ed eredità di modesta entità.

Art. 11: Fondatori

1. Sono Fondatori originari: il Comune di Fortunago, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Fondazione Cariplo, la Regione Lombardia, la Provincia di

Pavia, la Camera di Commercio Industria Artigianato di Pavia e la Comunità Montana Oltrepo Pavese.

2. Possono divenire Soci Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che, come singoli o collettivamente, contribuiscono al finanziamento delle attività della Fondazione, nelle forme e nella misura minima determinate nel comma seguente, aggiornata con cadenza triennale.

3. E' condizione indispensabile per assumere la qualifica di Fondatore, l'assunzione dell'impegno di versamento alla Fondazione della contribuzione minima annuale per tre anni, nella misura stabilita inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente determinato dal Consiglio Direttivo. Il rispetto di tale condizione consente il diritto alla nomina a Fondatore, qualifica che permane per i primi tre anni dell'apporto, e che può essere confermata di quinquennio in quinquennio, con la rinnovata assunzione dell'impegno di cui sopra, che dovrà essere comunicata per iscritto al Presidente della Fondazione entro 6 mesi prima della scadenza del quinquennio.

Art. 12: Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale.

2. Il Consiglio Direttivo è composta da 13 membri inclusi il Presidente della Fondazione, di cui uno designato dalla Fondazione Cariplo, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Regione Lombardia, uno dalla Provincia di Pavia, uno dalla Camera di Commercio di Pavia e uno dalla Comunità Montana Oltrepo Pavese; i restanti nominati dal Sindaco.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i membri possono essere rinominati una o più volte.

4. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

5. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio provvede a richiedere al Fondatore di riferimento di indicare un nuovo proprio rappresentante, che resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.

6. Il Consiglio Direttivo nominerà al proprio interno n. 2 Vice-Presidenti, di cui 1 Vicario, i quali, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni. I Vice Presidenti saranno nominati tra i membri proposti dal Comune di Fortunago. La firma del Vice-Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi da qualsiasi responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce. Ad 1 Vice Presidente è attribuito il compito di sovrintendere la gestione della tesoreria della Fondazione coordinandosi con il Direttore del Teatro, e, se nominato, con il Direttore Amministrativo. In particolare ogni spesa disposta per conto della Fondazione di importo superiore ad euro 5.000,00 dovrà essere da lui preventivamente approvata.

7. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 4;
- b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- c) approvare i regolamenti;
- d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- e) deliberare le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti;
- f) approvare le modifiche statutarie;
- g) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'articolo 14 possano divenire Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari;
- h) deliberare in ordine all'aggiornamento della contribuzione annuale minima a carico dei Fondatori di cui al 3° comma dell'art. 11;

- i) nominare il Direttore del Teatro, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra persone qualificate per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività teatrali e dell'organizzazione teatrale, ed estranee al Consiglio Direttivo, fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;
- j) nominare il Direttore Artistico, scelto tra musicisti o musicologi di comprovata esperienza, fissandone il compenso e il tipo d'incarico;
- k) nominare il Direttore Amministrativo, individuato tra esperti qualificati nel campo della gestione amministrativa, fissandone il compenso e il tipo d'incarico;
- l) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- m) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- n) deliberare la perdita della qualifica di Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari qualora venga meno l'impegno finanziario dagli stessi assunti, previo preavviso o per gravi e giustificati motivi.

Art. 13: Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

- 1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
- 2. Il Consiglio si riunisce almeno sei volte all'anno nonché ogniqualevolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei propri componenti.
- 3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
- 4. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.
- 5. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviata con tre giorni di preavviso.
- 6. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare, mediante procura generale o speciale, altro membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.
- 7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.
- 8. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
- 9. Ciascun membro ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.
- 10. Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.
- 11. Un estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio Direttivo entro un mese dall'adunanza.

Art. 14: Assemblea dei Soci fondatori.

- 1. L'Assemblea è costituita da Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari e si riunisce almeno una volta all'anno per essere informata e discutere sull'andamento economico ed artistico della Fondazione.
- 2. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- 3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso è convocata in periodo ritenuto opportuno.

Art. 15: Direttore del Teatro.

- 1. Il Direttore del Teatro, è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal precedente articolo 12, comma 7., lett. i).
- 2. Al Direttore del Teatro sono assegnate le seguenti attribuzioni:
 - a) sovrintendenza alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, attuando le decisioni degli organi della stessa;
 - b) responsabilità della gestione generale, artistica ed economico-finanziaria delle iniziative approvate, coadiuvato dal Direttore Artistico e dal Direttore Amministrativo, le competenze dei quali saranno stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposito regolamento;

- c) partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo;
- d) proposta delle iniziative promozionali ritenute opportune;
- e) collaborazione all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione.

3. Il Direttore del Teatro verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando anche la propria attività gestionale a tali criteri.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore del Teatro lo sostituiscono, per le rispettive competenze, il Direttore Artistico e il Direttore Amministrativo.

5. Il Consiglio, qualora ravvisi la necessità, può assegnare al Direttore la funzione di Direttore Artistico o di Direttore Amministrativo.

Art. 16: Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il controllo della gestione e altresì il controllo contabile e finanziario della Fondazione è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri iscritti al Registro dei Revisori contabili, nominati dal Consiglio Direttivo.

2. Il Collegio dei Revisori riferisce al Consiglio Direttivo, con apposita relazione annuale a corredo del bilancio d'esercizio, sulla attendibilità e veridicità delle poste di bilancio e sull'attività di controllo effettuata.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo.

4. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti con altri componenti nominati dal Consiglio Direttivo. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

Art. 17: Regolamenti interni.

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Direttore del Teatro ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 18: Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pavia, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

Art. 19: Scioglimento.

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, al Comune di Fortunago, per il perseguimento delle finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 20: Recesso.

1. A Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali in analogia all'articolo 24 del codice civile.

2. I Fondatori, i Sostenitori Aderenti o i Sostenitori Ordinari che abbiano receduto o abbiano perduto tale loro qualifica, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 21: Clausola di rinvio.

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti.